

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 372 del Ruolo Generale dell'anno 2008 promossa con ricorso depositato in data 16 aprile 2008 da

elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via Cecati n.3 presso e nello studio dell'avv. Paola Soragni che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via Monte Marmolada n.5 e rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Converso in forza di procura generale alle liti a ministero Notaio dott. Gabriele Bertuzzi del 22

marzo 2007 n. 19541 rep.

In punto a : malattia professionale.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 16 settembre 2011

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 16 settembre 2011

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16 aprile 2008 regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'I.N.A.I.L., perchè venisse condannata a corrisponderle le prestazioni di legge sia per l'inabilità temporanea assoluta sia per il danno biologico determinati dalla malattia professionale, mobbing, oltre interessi legali.

A fondamento di tale pretesa la ricorrente, deduceva che dal 2001 era stata oggetto di comportamenti vessatori nell'ambiente di lavoro che descriveva dettagliatamente e che le avevano causato un disturbo dell'adattamento reattiva a situazione occupazionale con aspetti di avversità.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta all'udienza del 30 giugno 2008 l'Inail contestando nel merito la domanda di parte ricorrente.

In particolare deduceva che la malattia lamentata da parte ricorrente non era riconducibile all'attività lavorativa svolta. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

La causa istruita con consulenza tecnica d'ufficio e con l'escussione di testi veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si rileva, innanzitutto, che come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 3785/2009) "Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio."

Ora si ritiene che dall'istruttoria espletata ed in particolare dalle





concordi deposizione dei testi

, che hanno riferito una serie di episodi sintomatici, sia risultato provato che è stata posta in essere nei confronti della ricorrente da parte dei superiori un'attività vessatoria e che la stessa è stata di fatto emarginata.

La consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze si condividono, ha, poi, accertato che la ricorrente è affetta da sindrome depressivo ansiosa ed il nesso di causalità tra la sindrome depressivo ansiosa ed i comportamenti subiti dalla ricorrente nell'ambiente di lavoro.

Nè il nesso di causalità può essere escluso sulla base del riferimento contenuto nella consulenza tecnica d'ufficio alla "personalità rigida" della ricorrente ed, infatti, il ctu ha specificato che la sindrome depressiva è stata "quanto meno concausata da comportamenti lavorativi vessatori, denigratori ripetuti nel tempo". Si condivide, infine, la quantificazione del danno biologico nella misura del 10% effettuata dal consulente tecnico d'ufficio.

Sussiste, pertanto, il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo ex art. 13 DLgs 38/2000 per menomazione del 10% con conseguente condanna dell'Inail a corrispondere il suddetto indennizzo nella misura di legge oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.

Deve essere, altresì, riconosciuta sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata, le cui risultanze si condividono, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea nella misura di legge dal 10 marzo 2003 all'8 gennaio 2004 detratto quanto già versato a tale

titolo dall'Inps.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte in favore dell'avv. Paola Soragni che si è dichiarata procuratore antistatario

Devono, infine, essere poste definitivamente a carico dell'Inail stante la soccombenza le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 372/2008 R.G., così provvede:

- 1) dichiara il diritto di anti a percepire l'indennizzo ex art. 13 DLgs 38/2000 per menomazione del 10%;
- 2) condanna l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di quanto sopra nella misura di legge con interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo;
- 3) dichiara il diritto di a percepire l'indennità giornaliera per inabilità temporanea nella misura di legge dal 10 marzo 2003 all'8 gennaio 2004 e condanna l' INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere quanto sopra previa detrazione di quanto già corrisposto dall'Inps a titolo di indennità di malattia per il medesimo periodo con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- 4) condanna l'INAIL in persona del legale rappresentante pro

tempore a rifondere a le spese processuali che liquida nella somma di euro 1800,00 di cui euro 1200,00 per onorari ed euro 600,00 per diritti, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv.Paola Soragni, procuratore antistatario;

5) pone definitivamente a carico dell'Inail le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Reggio Emilia, 16 settembre 2011

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

16 SET 2011

conforme all'original@

Emilia II 3 0 SET. 2011

IL CANCEYLIERE Claudio Cannizzaro